

APPELLO TRIESTE
13 GENNAIO 1993

PRESIDENTE: DE BIASE
ESTENSORE: CLISELLI
PARTI: MAUTARELLI
(*Avv. Pasino*)
O.T.E.
(*Avv. Lonciari*)
CESCHIA, RCS
(*Avv. Gerin*)

**Diritti della personalità •
Immagine • Pubblicazione
non autorizzata • Lesione
della riservatezza • Danno •
Danno biologico • Nella
specie danno alla vita di
relazione**

La pubblicazione non autorizzata di fotografie con conseguente lesione della riservatezza può essere produttiva di un danno qualificabile come danno biologico, nella specie danno alla vita di relazione (nel caso di specie il fatto illecito determinò un grave turbamento psichico nel ritrattato e una prolungata

ingerenza di giornalisti e fotografi nella sua vita privata).

**Danno • Lesione di diritti
della personalità • Danno
alla salute • Liquidazione •
in via equitativa**

Il danno derivante dalla lesione di diritti della personalità (nella specie immagine e riservatezza) qualificabile come danno alla salute va liquidato in via equitativa in assenza di parametri obiettivi (nella specie sono stati liquidati L. 40 milioni al ritrattato, e L. 5 milioni ai di lui genitori).

Su ricorso di Mautarelli Eupremio, che agiva in proprio ed in rappresentanza del figlio minore Cristiano di anni 7 e deduceva che il 21 ed il 22 aprile 1981 rispettivamente il *Piccolo* di Trieste ed il settimanale *Oggi* avevano pubblicato un ampio servizio, corredato da fotografie, di tono sensazionalistico su una rarissima malattia allergica del predetto minore, così violando il diritto alla riservatezza e l'art. 10 cod. civ., il Pretore di Trieste con decreto in data 24 aprile 1981 ordinava alle due testate del gruppo Rizzoli, e per esse alla Società Editoriale Triestina - SET S.p.A. e alla Rizzoli Editore S.p.A., di non trattare ulteriormente il caso.

Dopo la conferma del provvedimento il Mautarelli iniziava nei termini il giudizio di merito avanti al Tribunale di Trieste, chiedendo il risarcimento dei danni sofferti da lui e dal figlio minore per le violazioni esposte e quantificati, da ultimo, in complessive L. 79.285.000 più rivalutazione ed interessi.

Costitutesi in giudizio, le società convenute negavano la propria responsabilità.

La causa veniva istruita con prove orali e documentali e infine riunita con altra iniziata il 15 gennaio 1987 dai genitori del minore, Mautarelli Eupremio e Chiozzi Giovanna, anche in nome del minore Cristiano, contro la O.T.E. S.p.A. editrice de *Il Piccolo* succeduta alla S.E.T. S.p.A., nonché contro il direttore Ceschia Luciano e l'autore del servizio giornalistico De Calò Alessandro.

* Mancano precedenti specifici sul punto, anche se è frequente, come *obiter dictum*, il richiamo alle negative conseguenze psicologiche della pubblicazione non autorizzata dell'altrui ritratto.

Per un caso nel quale si è sostenuto, senza successo, un danno alla salute per la pubblicazione di notizie diffamatorie v. Trib. Roma 6 aprile 1988, in questa *Rivista*,

1988, 837; confermata sull'*an* e aumentata nel *quantum* da App. Roma 1 febbraio 1993, *ivi*, 1993, 915, con nota di G. CALLO, *Lesione della reputazione e tecniche di selezione del danno risarcibile*.

La sentenza in epigrafe è commentata (negativamente) da P. ZIVIZ, *Danno biologico oltre la salute: una prospettiva fuorviante*, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 358.

In questa causa gli attori chiedevano il risarcimento dei danni derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa, sul presupposto che in sede penale, in esito alla sentenza della Suprema Corte di data 29 maggio 1987, era stata definitivamente affermata la responsabilità civile degli imputati Ceschia e De Calò.

Gli attori quantificavano le loro richieste in L. 15.000.000 per il minore, ed in L. 5.000.000 per ciascuno dei genitori al lordo delle provvisionali già riscosse (L. 10.000.000 al minore e L. 3.000.000 ciascuno ai genitori, incassate con rivalutazione ed interessi in data 10 luglio 1987), nonché in L. 10 milioni per la Chiozzi, che assumeva di aver subito un ulteriore danno al suo esercizio di cartolibreria per le voci di una patologia familiare diffusasi a seguito della pubblicazione del servizio.

In questa causa il De Calò restava contumace, mentre la O.T.E. S.p.A. ed il Ceschia chiedevano la reiezione della domanda.

Riunite le cause, come già si è detto, il Tribunale con sentenza in data 19 gennaio 1990 condannava le due editrici convenute a pagare a Mautarelli Cristiano per violazione del diritto all'immagine L. 20.000.000 con gli interessi; condannava inoltre la O.T.E. S.p.A., il Ceschia ed il De Calò in solido a pagare a ciascuno dei genitori L. 7.000.000 con gli interessi per danni morali, dopo aver liquidato in L. 10.000.000 il credito di ciascuno degli attori, corrispondente per il minore Cristiano alla provvisoria ricevuta; respingeva ogni altra domanda degli attori e poneva a carico dei convenuti le spese di lite liquidate in complessive L. 2.458.610.

Escluso che il minore avesse subito a causa del fatto una lesione psichica integrante un danno patrimoniale biologico, comprensivo anche di quello alla vita di relazione, il Tribunale osservava che la lesione del diritto alla riservatezza operato con la diffusione dell'immagine non aveva causato nemmeno un lucro cessante, salvo a ricondurvi il mancato utile che poteva derivare dal consenso alla diffusione dell'immagine. Questo lucro cessante meglio si rapportava però, secondo il Tribunale, al contenuto patrimoniale del diritto assoluto all'immagine e nella fattispecie si doveva senz'altro riconoscere essendo pacifico, a prova dell'interesse dei terzi, che ai Mautarelli era stato offerto un compenso per ottenere il consenso alla pubblicazione.

Il Tribunale quindi si limitava a liquidare tale danno, nonché i danni morali riconosciuti dalla sentenza della corte di Cassazione, ritenendo che degli stessi dovesse rispondere anche la O.T.E. S.p.A. — che aveva opposto la sua estraneità al giudizio penale — poiché il Giudice civile aveva facoltà di valutare autonomamente i fatti ivi accertati e tale valutazione conduceva alla suddetta affermazione di responsabilità.

Avverso tale sentenza proponeva appello Mautarelli Cristiano, rappresentato dal padre, nei confronti di tutti i convenuti.

Col primo motivo deduceva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che nel diritto all'immagine restasse esaurita ogni manifestazione del diritto alla riservatezza, il quale era invece più ampio e nel caso era stato violato non solo con l'abuso dell'immagine, ma anche con la diffusione degli articoli apparsi sui due giornali. E sosteneva che a tale lesione giuridica del bene protetto corrispondeva specularmente un pregiudizio patrimoniale del titolare.

Con il secondo motivo deduceva che il Tribunale aveva erroneamente escluso l'esistenza di un danno biologico nel minore, poiché aveva igno-

rato sul terreno probatorio le deposizioni delle testi Grabar Serena e Grabar Claudia.

Con il terzo motivo si doleva che il Tribunale, nel liquidare il danno morale del minore in L. 10.000.000 pari alla provvisionale ricevuta, non avesse tenuto conto della svalutazione monetaria intervenuta fra la data del fatto (21 aprile 1981) e quella del pagamento (10 luglio 1987) e degli interessi legali, e che nel liquidare il danno per violazione del diritto alla immagine in L. 20.000.000 più interessi, non avesse concesso la rivalutazione richiesta.

Con il quarto motivo infine censurava la liquidazione delle spese siccome inferiore ai minimi inderogabili della tariffa.

Chiedeva pertanto che le due case editrici fossero condannate a pagare L. 24.285.000 con rivalutazione ed interessi per violazione del diritto alla riservatezza, nonché rispettivamente L. 25.000.000 la Rizzoli e L. 5.000.000 la O.T.E., con rivalutazione e interessi, in relazione al danno biologico; chiedeva inoltre che la O.T.E., Ceschia e De Calò fossero condannati a pagare rivalutazione e interessi sui danni morali e che la O.T.E. e la Rizzoli fossero condannate a pagare la rivalutazione sui danni patrimoniali già liquidati; chiedeva infine che le spese fossero liquidate in complessive L. 6.821.000.

Anche la O.T.E. S.p.A. interponeva autonomamente appello (n. 631/1990 RG) avverso la sentenza del Tribunale, deducendo che non era ad essa opponibile la sentenza penale che accertava la responsabilità del Ceschia e del De Calò, e che comunque non sussisteva una lesione del diritto all'immagine.

I due appelli venivano riuniti nella prima udienza in cui si costituivano tutte le parti appellate tranne il De Calò che restava contumace.

La RCS Editori S.p.A., succeduta alla Rizzoli Editori S.p.A., resisteva opponendo:

a) che, anche a voler riconoscere un autonomo diritto alla riservatezza, la relativa tutela trovava un limite nel rilevante interesse sociale dell'informazione sul caso, in relazione al quale si affermava il diritto di cronaca e di informazione costituzionalmente garantito, che nella fattispecie essa aveva correttamente esercitato;

b) che il preteso danno biologico non solo andava ricondotto teoricamente alla lesione dello stesso diritto alla riservatezza, già negata, ma in concreto non era affatto provato dalle testimonianze citate, generiche e provenienti da persone prive di cognizioni medico-scientifiche;

c) che l'attore non aveva dato la prova della svalutazione monetaria invocata;

d) che l'attore era rimasto soccombente in diverse richieste, per cui la liquidazione delle spese a suo favore era anche troppo ampia.

Nel resistere con i suddetti argomenti all'appello principale di Mautarelli Cristano, la RCS Editori S.p.A. proponeva a sua volta appello incidentale avverso la sentenza impugnata, dolendosi della condanna sia in punto capitale, limitatamente alla ritenuta lesione del diritto all'immagine, sia in punto spese.

Al riguardo deduceva che a norma dell'art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 la necessità del consenso per la riproduzione dell'immagine era esclusa quando la riproduzione era giustificata dalla notorietà o da scopi culturali o era collegata a fatti svoltisi in pubblico, come nel caso in esame.

E in ordine alla quantificazione del danno censurava nello stesso punto la carenza di motivazione e il supino accoglimento della richiesta attorea, erroneamente basata a sua volta sul ritorno pubblicitario di una tale notizia.

Con i medesimi argomenti anche il direttore del Piccolo, Luciano Ceschia resisteva all'appello del Mautarelli, e proponeva appello incidentale per gli stessi motivi.

Dal canto loro Mautarelli Eupremio e Chiozzi Giovanna, rispondendo all'appello della O.T.E. (n. 631/1990 RG), proponevano appello incidentale nei confronti della O.T.E. e della Rizzoli Editore S.p.A. per ottenere, in riforma della sentenza impugnata, la loro solidale condanna a pagare a Mautarelli Eupremio L. 20.000.000 con rivalutazione e interessi per danni « alla violazione del diritto alla riservatezza e connesso danno biologico. »

La RCS Editori S.p.A. — già Rizzoli Editore S.p.A. — eccepiva però che tale appello era nei suoi confronti inammissibile perché fuori termine.

All'udienza del 5 marzo 1991 il procuratore dei coniugi Mautarelli dichiarava di aver ricevuto dall'appellato contumace De Calò Alessandro le somme poste a suo carico per danni e spese.

All'udienza del 18 giugno 1991 Mautarelli Cristiano, divenuto maggiorenne, si costituiva di persona, e faceva proprie le domande svolte in suo nome.

Dopodiché, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'appello del Mautarelli è in parte fondato.

Col primo motivo di gravame lo stesso deduce la lesione del diritto alla riservatezza nella parte in cui il Tribunale ha ommesso di considerare quegli aspetti della vicenda denunciata che trascendono la violazione del diritto all'immagine inteso in senso stretto.

All'esame di tale motivo si ricollegano, per l'opportunità di una trattazione unitaria, quello del primo motivo dell'appello incidentale della RCS Editori S.p.a. e di Luciano Ceschia, direttore de' « Il Piccolo », — con cui si contrappongono le limitazioni del diritto all'immagine derivanti dalla legge —, nonché l'esame dell'autonomo appello della O.T.E. S.p.A. nel punto in cui si deduce, parimenti, l'inesistenza di una lesione del diritto all'immagine.

Orbene, il diritto alla riservatezza è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza come un diritto assoluto della personalità tutelabile *erga omnes* a sensi dell'art. 2 della Costituzione, ed il suo contenuto è certamente più ampio del diritto all'immagine, in quanto comprende la tutela anche di quei beni interessi personalissimi, come l'intimità della vita privata ed il riserbo relativo a certe situazioni personali anche fuori del domicilio domestico, che non hanno una più specifica tutela normativa.

Il diritto all'immagine, che è tutelato dalla norma di cui all'art. 10 cod. civ. è dunque comunemente compreso, come il diritto all'inviolabilità del domicilio, della corrispondenza e simili, che sono pure specificatamente tutelati — nel più generale diritto alla riservatezza — ma, anche se si vuol dare al diritto alla riservatezza un contenuto residuale rispetto ai contenuti degli speciali diritti ora menzionati, certo è che questo contenuto è tale da configurare una tutela della personalità nella sfera in cui si collocano i fatti in esame.

Ciò premesso, i servizi giornalistici pubblicati su « Il Piccolo » e su « Oggi » con le relative fotografie costituiscono non solo un abuso all'immagine altrui, previsto e sanzionato dall'art. 10 cod. civ., ma anche una lesione del diritto alla riservatezza, con riferimento al contenuto più ampio dello stesso di cui si è detto.

Trattando anzitutto, in particolare, del diritto all'immagine, va detto che la salvaguardia del medesimo si attua con riferimento alle condizioni previste dall'art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che integrano la disciplina codicistica.

Le parti convenute invocano le esimenti ivi previste per la pubblicazione non consentita dell'immagine del minore C.M. e, più in generale, i criteri di tutela della libertà di stampa.

Ma le esimenti invocate non sussistono.

Non si può opporre infatti le notorietà della persona effigiata, perché trattasi di un bambino di 8 anni, la cui immagine non era affatto conosciuta al di fuori dell'ambito scolastico o tutt'al più rionale, mentre i giornali « Il Piccolo » e « Oggi » hanno diffusione cittadina e regionale e rispettivamente nazionale, quindi in una cerchia molto più ampia di persone.

Non si possono opporre scopi scientifici o culturali, perché, a tutto concedere, la notizia scritta — a prescindere da ciò che si dirà in seguito — era sufficiente a rappresentare un caso di interesse scientifico (o culturale in senso lato) senza necessità di esporre delle fotografie per dimostrare ciò che non aveva bisogno di dimostrazione alcuna, cioè che il bambino andava in giro quasi nudo per una singolare forma di allergia ai tessuti.

Non si può opporre infine che trattasi di fatti svoltisi in pubblico, perché il senso di tale causa giustificatrice è che il fatto abbia di per sé una rilevanza pubblica come avvenimento di pubblico interesse, mentre le fotografie in esame riproducono il bambino che va e torna dalla scuola o che porta il cane a passeggio, fatti che sono insignificanti come fatti pubblici.

Si deve concludere che vi è stato un evidente abuso della immagine del minore e quindi si deve già sotto questo profilo riconoscere una lesione del diritto alla riservatezza.

Ma, venendo a trattare di quella parte del diritto alla riservatezza che prescinde dalla tutela dell'immagine e quindi di quella sfera della personalità del minore e dei suoi genitori che viene in considerazione alla semplice lettura dei testi scritti degli articoli, compresi i titoli degli stessi, si deve riconoscere che anche sotto questo aspetto il diritto alla riservatezza è stato violato.

Sono noti i parametri secondo cui si riconosce il legittimo esercizio della libertà di stampa intesa come libertà di manifestazione del pensiero assicurata dall'art. 21 della Costituzione. La Suprema Corte li ha indicati (Cass. 5 aprile 1978, n. 1557) nel rispetto della verità, nell'aderenza al fatto riferito, nell'interesse sociale all'informazione e nel buon costume, oltre che nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo garantita dai fondamentali e prevalenti precetti di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Quindi l'informazione deve essere resa anche in forma corretta e non lesiva dell'altrui onore, decoro e reputazione, scevra da sottintesi o apprezzamenti denigratori o suggestivi.

Orbene nei testi giornalistici anzitutto si rileva che vi è da dubitare sulla aderenza della notizia al fatto e quindi sul rispetto della verità poiché emerge con assoluta evidenza che i genitori del minore non avevano alcuna intenzione di parlarne, anzi tendevano a formare intorno al loro fi-

gliolo una fascia di protezione dalla curiosità esterna, onde le notizie riferite sono certamente di seconda mano.

Di ciò si ha conferma in alcune espressioni usate nel testo come, per esempio: « A detta di chi segue da vicino questa esperienza... » — « secondo le informazioni da noi raccolte... sembra che i primi sintomi... » (da « Il Piccolo ») e « Raccogliendo le uniche e scarse informazioni filtrate attraverso il guscio che lo protegge... » — « pare che partì una denuncia contro i genitori... » — « pare che vi sia una frattura fra i genitori del bambino e i medici triestini... » — « pare che i clinici svizzeri abbiano intenzione di sottoporre C. a una particolare terapia... » (da « Oggi »).

Oltre a ciò, non si vede l'interesse sociale che dovrebbe giustificare l'informazione. Se si vuole far riferimento, come si legge ne « Il Piccolo », all'incompletezza del processo di integrazione, allora limitato al rione dei Campi Elisi e che invece dovrebbe estendersi all'intero tessuto cittadino, si osserva che tale processo non esprime un interesse sociale, ma piuttosto individuale o familiare. Se invece si vuol far riferimento alla malattia del bambino, cui si accenna come « malattia del benessere » (« Il Piccolo ») o come « caso inspiegabile » (« Oggi »), si osserva che proprio la ammessa carenza di dati conoscitivi specifici impedisce di proporre correttamente il caso all'interesse della comunità.

Ultimo ma non meno importante rilievo è che nei testi è venuta meno la tutela della reputazione e del decoro del minore C. e dei suoi genitori, tutela che prevale su quella della libertà di informazione.

In « Oggi » si legge: « C. sconta i « peccati » del suo papà e della sua mamma. I genitori del bambino sono infatti due autentici fenomeni in fatto d'allergia... » e inoltre si usano ripetutamente nei confronti del minore, sia pure come evento da scongiurare e fra virgolette espressioni come « fenomeno da baraccone » « marchio d'infamia » « anormale » « essere mostruoso ».

Tali espressioni sono idonee a suggestionare il lettore, anche se si riferiscono a figure irreali e di maniera, e finiscono per ledere il decoro del soggetto.

Anche nel « Il Piccolo » si legge: « i genitori avrebbero una decina di elementi a testa a cui sono allergici e il bambino risulterebbe la sommatoria di questi fattori ».

È più avanti: « Il rifiuto dei genitori a pubblicizzare l'aspetto clinico del problema trova conferma nella loro opposizione a sottoporre il figlio ad analisi a Trieste nonostante le ripetute sollecitazioni ».

Il che finisce per porli in una luce di ignorante incuria dei problemi della loro salute e di quella del figlio.

Da tutto ciò si ricava la lesione del diritto alla riservatezza, inteso nel più ampio senso di diritto al riserbo di certe situazioni personali anche fuori del domicilio domestico.

Se ne ha una indiretta conferma anche dal testo della « finestrella » che appare nel corpo del servizio su « Oggi », ove si legge: « La riservatezza dei suoi familiari non ci permette di inquadrare in modo preciso la strana malattia di cui soffre C.M. ».

Ebbene questa riservatezza andava rispettata e non si doveva forzare la conoscenza del caso, che è un caso personale e privato, né divulgare le notizie incomplete e quindi imprecise senza il consenso dei soggetti interessati.

Passando a trattare della questione del danno, che deriva dalla lesione del diritto alla riservatezza in generale e del diritto all'immagine in parti-

colare, si osserva anzitutto che non si può condividere il parametro adottato dal Tribunale per la liquidazione, perché non si può ipotizzare un danno per mancato compenso di un servizio fotografico che il titolare dell'immagine non avrebbe mai consentito che si facesse. Non si tratta in questo caso di lucro cessante, bensì di danno emergente per il grave turbamento della vita di relazione che deriva, quanto al minore, dalle foto e dai testi scritti e, quanto ai genitori, dai servizi giornalistici nel loro complesso esclusa la lesione del diritto all'immagine che riguarda solo il minore.

Sono elementi di valutazione di questo danno le circostanze riferite dalle testi Grabar Serena e Grabar Claudia, secondo cui il piccolo C. rimase sconvolto quando le notizie sul suo stato furono diffuse dai giornali, trovando eco nel mondo della scuola: il bambino ne riportò crisi di pianto, di enuresi, di angoscia per circa un mese e si rifiutava di andare a scuola.

Inoltre per circa due settimane la casa dei Mautarelli fu assediata da fotoreporter e cronisti interessati al caso, il che costrinse Mautarelli Eupremio a rimanere a casa e a trascurare il suo lavoro (vedasi anche in tal caso le deposizioni della teste Renualdo Luigianna).

Trattasi dunque essenzialmente di un danno biologico, che, a prescindere dalle eventuali lesioni psichiche del minore non documentate, si sostanzia nella notevole riduzione della capacità sociale sua e dei suoi genitori, cioè in un danno alla vita di relazione per le notevoli limitazioni di movimento e per la conseguente riduzione dell'attitudine ad affermarsi nel consorzio umano, sia a livello scolastico che fuori della famiglia in genere.

Anche questo danno rientra nel concetto di danno alla salute e va liquidato a tale titolo (Cass. 9 febbraio 1991, n. 1341), facendo ricorso, in difetto di parametri obiettivi, al criterio equitativo.

Si deve quindi in questo senso accogliere anche il secondo motivo di appello del Mautarelli e far luogo alla liquidazione del danno.

Orbene la Corte ritiene di liquidare equitativamente in favore del minore la somma complessiva di L. 40.000.000 — di cui L. 20.000.000 — per la lesione del diritto all'immagine e L. 20.000.000 per la lesione del residuale diritto alla riservatezza, e in favore dei genitori cumulativamente la somma di L. 5.000.000, il tutto in moneta odierna.

Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dal 10 settembre 1981 al saldo, come stabilito nella sentenza impugnata.

Con ciò si intendono superate anche le censure relative ai danni contenute nell'appello incidentale.

In ordine al terzo motivo di gravame del Mautarelli si osserva che la liquidazione dei danni morali si fa in linea equitativa e come tale la somma capitale non va rivalutata perché espressa secondo i valori monetari del momento della liquidazione.

Trattandosi di danni derivanti da fatto reato sono dovuti invece gli interessi dal giorno del fatto (21 aprile 1981) al giorno del pagamento.

Nessuna rivalutazione è dovuta sulla somma liquidata in primo grado per danni conseguenti alla lesione del diritto all'immagine, perché questa posta di danno è stata riliquidata con la sentenza odierna di L. 20.000.000, e tale riliquidazione è stata fatta in linea equitativa in moneta odierna, come sopra si è detto.

In merito all'appello della O.T.E. S.p.A. con cui si deduce l'inopponibilità della sentenza penale nei suoi confronti ai fini del risarcimento dei

danni morali conseguenti al reato di diffamazione, si osserva che certamente il giudicato penale è inopponibile a chi non ha partecipato al relativo giudizio.

Peraltro la stessa appellante ammette in linea di principio (rif. Cass. 23 febbraio 1982, n. 1131) che il Giudice civile può autonomamente accertare e valutare i fatti posti a base della responsabilità penale.

E il Tribunale con sintetica valutazione ha in questo senso affermato l'obbligo di risarcimento anche in capo alla O.T.E. S.p.A.

Ora la Corte — a parte il rilievo che tali danni sono già stati pagati dal De Calò e restano dovuti soltanto gli interessi al minore — non può che confermare tale valutazione, perché vi è in atti la prova della pubblicazione e del suo contenuto diffamatorio, non potendosi revocare in dubbio l'idoneità delle espressioni scritte sul « Il Piccolo » e richiamate nel capo d'accusa penale a ledere la reputazione dei Mautarelli: già si è visto infatti che il diritto di informazione non è stato esercitato correttamente secondo i canoni stabiliti.

In ordine al quarto motivo di gravame dei Mautarelli, relativo alla liquidazione delle spese, va detto che esso è ad evidenza fondato, nel legittimo presupposto che non vi è luogo a compensazione alcuna.

Le spese sostenute dagli attori *in prime cure* si riliquidano pertanto in L. 551.180 per esborsi, L. 3.932.000 per diritti e L. 7.000.000 per onorari e L. 740.000 per spese forfettarie, pari in totale a L. 12.223.180.

Resta da precisare che l'appello di Mautarelli Eupremio e Chiozzi Giovanna nei confronti della Rizzoli, ora RCS Editori S.p.A. è inammissibile.

Esso è stato proposto invero solo in via incidentale in risposta all'appello della O.T.E. S.p.a. svolto nei loro confronti; e la successiva riunione degli appelli non impedisce la decadenza già avvenuta dal proprio termine di impugnazione.

Pertanto l'appello incidentale dei genitori di M.C. risulta ben proposto solo contro la O.T.E. S.p.A., contro la quale soltanto potrà essere pronunciata condanna a loro favore.

Le spese sostenute dai Mautarelli in questo grado del giudizio si liquidano in L. 1.253.000 per esborsi, L. 1.813.500 per diritti, L. 7.000.000 per onorari e L. 718.000 per spese forfettarie, in totale L. 10.734.000 e si pongono a carico delle controparti in solido in ragione dell'esito della lite.